


MERCATO DI VOTO

Procedure di concordato: il reato del "mercato di voto"

Benedetta Navarra partner di Graziadei Studio Legale

28 febbraio 2013



LEX 24

A
CURA DELLA REDAZIONE DI
LEX24

Non sei ancora abbonato
a LEX24? Per scoprire come
farlo [CLICCA QUI](#)

Nelle diverse fasi che caratterizzano le procedure di concordato (sia preventivo che fallimentare) non di rado ci si interroga sulla possibile rilevanza dell'attività di negoziazione (per certi versi immanente nella stessa struttura dell'istituto "disegnata" dalla novella) in relazione al reato del "mercato di voto" disciplinato dall'art. 233 l.fall.

Il tema è delicato, stante tra l'altro il probabile disallineamento riscontrabile tra il reato in parola e la nuova disciplina del concordato (preventivo e fallimentare) frutto della recente riforma che ha profondamente rivisitato gli istituti, oggi connotati dall'accentuazione del carattere privatistico della procedura, con la drastica diminuzione del ruolo del tribunale, e - quanto al concordato fallimentare - dall'ampliamento delle possibili soluzioni concordate alla crisi dell'impresa, e che comunque non sembrano scoraggiare il raggiungimento di intese negoziali tra creditori.

Quanto poi al "mercato di voto", si tratta di un reato contro l'amministrazione della giustizia attraverso l'incriminazione di condotte atte a falsare o a turbare le operazioni di voto dei creditori: l'art. 233 l.fall. viene d'attualità quando, formulata la proposta, l'opinione dei chirografari chiamati al voto si fonda (e sia motivata) anche da fattori estranei a quelli considerati nella proposta stessa. La norma è quindi volta a tutelare i creditori dal rischio che l'"accordo" risulti approvato da una maggioranza la cui volontà sia potenzialmente inquinata da fattori esterni.

Stante quindi la *ratio* dell'incriminazione di cui all'art. 233 l.fall., quel che nell'occasione dovrebbe risultare scriminante è che l'eventuale "patto" non si ponga a latere dell'accordo di concordato ma rientri a tutti gli effetti nella proposta oggetto di valutazione da parte dei creditori.

La conclusione riveste peculiare valenza con riguardo al concordato preventivo, nel cui ambito il tema può sollevare gli interrogativi forse più cogenti stante il "fisiologico" potenziale sovrapporsi del comportamento considerato dall'art. 233 l.fall. ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato e la natura negoziale (e quindi sinallagmatica) del procedimento come oggi rafforzata. La riforma dell'istituto, con la valorizzazione del suo profilo negoziale e speculativo, rende opinabile la configurabilità non solo di un reato ma anche di un disvalore sociale nell'accordo che costituisce il presupposto della proposta di concordato sulla quale verrà esercitato il diritto di voto purchè l'assetto di interessi all'esito risultante sia chiaramente rappresentato a tutti i chirografari chiamati al voto.

Con riferimento poi al concordato fallimentare, uno dei tratti caratterizzanti la riforma è costituito dalla estensione della legittimazione alla sua proposizione (originariamente riconosciuta al solo fallito) ai creditori ed ai terzi.

Sul piano soggettivo, tuttavia, la norma penale colpisce solo gli accordi del creditore "*col fallito o con altri nell'interesse del fallito*" per cui essa non appare applicabile quando l'accordo è intervenuto tra creditori e non si ravvisano particolari elementi per poterlo considerare nell'interesse del fallito.

Quanto poi alle condizioni necessitate ai fini della configurabilità dell'elemento oggettivo della fattispecie (i c.d. "vantaggi" che il creditore otterrebbe a proprio favore), sembra corretto ritenere che questi consistano in un beneficio particolare, in una speciale contropartita che costituisca qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto ai crediti vantati in sede fallimentare e di cui è stata richiesta l'ammissione allo stato passivo, comunque oggetto di valutazione motivata da parte degli organi della procedura.